

Protocollo n. 1487/MM/rc  
Cagliari, 27 luglio 2006

**Onorevole Renato Soru**  
Presidente Giunta Regionale  
Viale Trento 69  
09123 Cagliari

Ad integrazione e completamento di quanto già espresso pubblicamente e in più occasioni dalla segreteria regionale della cisl sarda, alcuni documenti si trovano nel sito internet dell'Organizzazione ([www.cislsardegna.it](http://www.cislsardegna.it)), riteniamo utile ritornare sull'argomento della cessione, riqualificazione e trasformazione dei siti ex minerari di cui al relativo bando di gara e alla deliberazione della giunta regionale 17/9 del 26 aprile 2006.

Con la deliberazione della Giunta Regionale 17/9 del 26 aprile 2006 (Bando di gara per la cessione, riqualificazione e trasformazione di ambiti di particolare interesse paesaggistico del Parco Geominerario della Sardegna) la Regione avvia la procedura di cessione dei compendi minerari di Masua, Monte Agruxau, Ingurtosu, Pitzinurri e Naracauli, tutti ricompresi nel Parco Geominerario della Sardegna istituito con legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 114, comma 10.

Il soggetto proprietario è la s.p.a IGEA, società controllata dall'EMSA il cui patrimonio è, in forza della legge regionale di scioglimento, attribuito alla Regione (articoli 7 ed 8 della legge regionale 33/98).

La procedura di cessione avviata dalla Giunta Regionale non sembra abbia considerato l'ipotesi che le aree minerarie possano essere qualificate come «siti minerari di interesse storico od etnoantropologico» e, quindi, «beni culturali» ai sensi dell'articolo 10, comma 1 e comma 4, lettera h) del codice Urbani.

**Ciò in forza delle seguenti considerazioni:**

Il codice Urbani introduce una nuova categoria di beni culturali, non presente nel previgente Testo unico 490/99; con l'articolo 10, comma 4, lettera h) individua infatti i «siti minerari di interesse storico od etnoantropologico» come beni culturali.

Ciò significa che qualora le Aree Minerarie siano riconosciute di interesse storico od etnoantropologico, esse sono senz'altro da considerarsi come Beni Culturali.

Per essere riconosciuti come beni culturali i siti minerari occorre che ci sia stato un pronunciamento della Soprintendenza BAAAS ovvero della Soprintendenza Archeologica competente per territorio, ovvero, nel nostro caso, di quelle di Cagliari.

I siti minerari in questione sono ricompresi però nell'ambito territoriale del «Parco Geominerario della Sardegna» i cui territori sono qualificati – dall'articolo 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – come meritevoli di conservazione e valorizzazione in quanto aventi rilevante valore storico culturale ed ambientale.

In data 30 luglio 1998 l'UNESCO ha sottoscritto a Parigi l'atto ufficiale di riconoscimento del «Parco Geominerario, **storico** ed ambientale della Sardegna», dichiarandolo il primo parco al mondo della rete dei geositi/geoparchi.

Il 30 settembre 1998 è stata sottoscritta, tra gli altri, dal Governo italiano, dalla Regione sarda e dall'UNESCO, la «Carta di Cagliari» riguardante i principi fondamentali per la salvaguardia del **patrimonio tecnico-scientifico, storico-culturale** e paesaggistico-ambientale connesso alle vicende umane che hanno interessato le risorse geologiche e minerarie della Sardegna.

La «Carta di Cagliari» assume, tra gli altri, i seguenti principi:

1. I territori del Parco Geominerario, Storico ed Ambientale della Sardegna sono riconosciuti di rilevante interesse internazionale, nazionale e regionale in quanto portatori di valori di carattere universale.
2. Sono quindi da salvaguardare e tutelare i valori presenti nel territorio del Parco (...)
3. Le realtà presenti nei territori del Parco devono essere conservate e valorizzate (...).

Tutto ciò sta a dimostrare che sussistono i presupposti perché vengano compiuti gli accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per qualificare, in tutto o in parte, i territori del Parco Geominerario come «siti minerari di interesse storico od etnoantropologico» e quindi sottoporli alla tutela del codice Urbani.

Gli accertamenti da compiere sono diversi a seconda che si ritenga che le aree minerarie siano considerate complessivamente siti minerari ed a seconda che si tratti di beni di proprietà pubblica o meno.

La Giunta regionale deve dire se ha compiuto questo tipo di accertamenti e quali ne sono stati gli esiti, in particolare chiediamo di sapere:

- se del problema ha investito la Soprintendenza BAAAS e la Soprintendenza Archeologica di Cagliari, con quali atti ed in quale data e quale risposta abbia avuto;
- se il caso è stato portato a conoscenza della Direzione regionale dei Beni Culturali, in quale data e con quali esiti;
- se nel caso in cui non avesse compiuto tali accertamenti cosa intende fare per il futuro e prima che vengano determinate le clausole di cessione e quindi avviato il bando di vendita.

Ciò al fine di evitare che eventuali provvedimenti di vincolo successivi alla cessione delle aree minerarie, possano pregiudicare o complicare non tanto e non solo la cessione quanto le prospettive di sviluppo dei territori minerari.

Se, infatti, tali aree fossero dichiarate, in tutto o in parte, beni culturali, probabilmente tutti gli interventi necessari per la riqualificazione e lo sviluppo economico non potrebbero essere effettuati secondo gli intendimenti attuali.

Riteniamo comunque necessario che nella procedura di cessione delle aree minerarie siano coinvolte le Soprintendenze per avere certezza e chiarezza in ordine agli interventi effettivamente realizzabili e quindi determinare quali siano le concrete possibilità di sviluppo di tali aree.

Diversamente c'è il rischio che le operazioni che avvieranno a seguito della cessione siano, in tutto o in parte, pregiudicate, con conseguenza facilmente immaginabili: contenzioso con le parti aggiudicatrici e blocco degli interventi di sviluppo con ulteriore delusione delle attese delle popolazioni che attendono e contano su nuove prospettive di sviluppo sostenibile.

#### **NEL CASO IN CUI I TERRITORI MINERARI SIANO RITENUTI SITI MINERARI E SIANO PUBBLICI**

In questo caso la tutela del codice Urbani scatta immediatamente e comunque prima di ogni qualsivoglia intervento di trasformazione ovvero prima di ogni ipotesi di vendita o cessione.

Recita infatti l'articolo 12, comma 1, del codice Urbani: «Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, (...) sono sottoposte alle disposizioni della presente parte (del Codice Urbani) fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.»

Comma 2 che a sua volta, recita: «I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta (...) verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1 (...).

Da ciò deriva – se i beni in questione fossero beni pubblici o di appartenenza pubblica ovvero di società private senza fini di lucro e se la loro realizzazione datasse da oltre cinquant'anni – che essi non possono essere alienati se non prima di aver compiuto la procedura di verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 del medesimo Codice.

Il primo comma del citato articolo 12 recita infatti: «Le cose immobili e mobili di cui all'articolo 10, comma 1 (...) sono sottoposte alle disposizioni della presente parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2».

Tra le disposizioni comprese nella parte del Codice citata, figura l'articolo 53 che dispone, al primo comma: «I beni culturali appartenenti allo Stato, alle Regioni ed agli altri enti pubblici territoriali (...) costituiscono il demanio culturale», ed al secondo comma: «I beni del demanio culturale non possono essere alienati (...) se non nei modi previsti dal presente codice».

L'articolo 56 dispone altresì, nel caso in cui la proprietà sia ascrivibile a società private senza fini di lucro, «È altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero (...) l'alienazione di beni culturali appartenenti (...) a persone giuridiche private senza fini di lucro».

Da ciò deriva che prima dell'effettuazione della verifica di interesse culturale non si può disporre l'alienazione di beni di proprietà pubblica o di società private senza fini di lucro, pena la nullità degli atti adottati, prevista dall'articolo 164 del Codice che dispone: «Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della parte seconda senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritti, sono nulli».

### **A fronte di tale quadro normativo si pongono i seguenti problemi.**

Un primo problema che si pone è se tali compendi minerari possano essere considerati, in tutto o in parte, come «siti minerari di interesse storico od etnoantropologico», così come prevede il codice Urbani (Dlgs 42/04) all'articolo 10, comma 4, lettera h), e, quindi, suscettibili di essere qualificati come beni culturali.

Riguardo tale questione occorre valutare la consistenza e la qualità dell'universalità delle cose e delle aree ricomprese in tali compendi. Considerando che tali compendi ricadono in ambito del parco geominerario e per la valenza storica delle miniere, un esito positivo al quesito non è da escludere.

Il secondo problema che si pone è se si sia in presenza di un bene «appartenente» o meno alla Regione, considerato che la titolarità dei compendi è in capo ad una s.p.a. di diritto privato, ma il suo assetto azionario è totalmente pubblico ed ascrivibile ad un unico soggetto: la Regione. Il codice Urbani non parla di proprietà pubblica ma di appartenenza pubblica, con ciò potendosi intendere tutte le forme di regime dominicale ascrivibili ad un soggetto pubblico e, quindi, comprese tutte le forme dirette o mediate di disponibilità del bene. Il fatto stesso che sia la Regione a disporre del patrimonio di una propria società partecipata procedendo alla sua alienazione, costituisce più di un indizio in tale direzione.

La questione non cambia se la società Igea, nei suoi dettami statutari non abbia, tra i suoi fini, quelli del lucro d'impresa.

Se la risposta quindi fosse positiva ad entrambe le questioni, allora a tali compendi si applicherebbero le disposizioni di cui agli articoli 12, 53, 55, 56 e 57 del codice Urbani.

Il che significa che non potranno essere alienati se non dopo l'espletamento della procedura di verifica ex art. 12 del codice Urbani e solo nel caso in cui essa abbia avuto esito negativo.

#### **NEL CASO IN CUI I TERRITORI MINERARI SIANO RITENUTI SITI MINERARI SOLO IN PARTE E SIANO PUBBLICI**

Un ulteriore problema nasce, in via subordinata, qualora non si riconoscesse la sussistenza della qualificazione di bene culturale per i compendi minerari considerati unitariamente.

Non è infatti da escludere – anche dalla sola descrizione effettuata negli allegati della deliberazione in oggetto – che in tali compendi minerari possano rinvenirsi solo dei singoli beni culturali ascrivibili ad una delle categorie di cui agli articoli 10 e 11 del codice Urbani.

Negli elenchi descrittivi dei beni in vendita vengono citati singoli manufatti per i quali è in corso da tempo la procedura di apposizione del vincolo di bene culturale.

In tal caso, per quei singoli beni, qualora venissero considerati di appartenenza pubblica, scatterebbero le disposizioni soprarichiamate con conseguente divieto di alienazione sin che non venga chiusa la procedura di verifica ex articolo 12 del codice.

#### **NEL CASO IN CUI I TERRITORI MINERARI SIANO RITENUTI IN TUTTO O IN PARTE SITI MINERARI E SIANO CONSIDERATI DI PROPRIETÀ PRIVATA**

Qualora, invece, i compendi minerari fossero da considerarsi beni privati (in quanto in titolarità alla IGEA spa), potrebbero scattare le procedure di dichiarazione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 13 del codice, con conseguente revisione degli atti sin lì posti e con assoggettamento dei beni culturali così individuati alle disposizioni in materia ed al relativo obbligo di conseguire la preventiva autorizzazione ministeriale all'alienazione ed all'approvazione dei progetti di trasformazione.

Il Segretario Generale  
(Mario Medde)